



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 febbraio 2015 (27.02)
(OR. en)

6424/15

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0258 (NLE)**

**SOC 89
EMPL 41
MIGR 9
JAI 101**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Consiglio

n. doc. prec.: 6074/15 SOC 55 EMPL 21 MIGR 8 JAI 78

n. prop. Comm.: 13157/14 SOC 620 EMPL 101 MIGR 120 JAI 671 - COM(2014) 559 final

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale
- Accordo di massima

Si allega per le delegazioni il testo sul tema in oggetto, approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti nella riunione del 20 febbraio 2015, al fine di giungere ad un accordo di massima, tra i punti "A", in una prossima sessione del Consiglio.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del Protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea promuove la ratifica delle convenzioni internazionali sul lavoro che sono state classificate dall'Organizzazione internazionale del lavoro come aggiornate, per contribuire agli sforzi dell'Unione europea volti a promuovere i diritti umani e un lavoro dignitoso per tutti, nonché ad eradicare la tratta degli esseri umani sia all'interno che all'esterno dell'Unione; la protezione dei principi e diritti fondamentali nel lavoro ne costituisce un elemento essenziale.
- (1 bis) La Convenzione del 1930 sul lavoro forzato, integrata dal Protocollo del 2014, è una convenzione fondamentale dell'OIL e riguarda la regolamentazione che richiama le norme fondamentali del lavoro.

¹ GU C ... del ... , pag.

- (2) Nella misura in cui il Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), di seguito "il Protocollo", contempla la tutela delle vittime della criminalità di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, l'Unione ha già adottato norme comuni che disciplinano in ampia misura questa materia, in particolare la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. Il Protocollo può incidere su tali norme comuni.
- (3) [...]
- (4) L'articolo 19, paragrafo 4, della Costituzione dell'OIL, sull'adozione e la ratifica delle convenzioni, si applica per analogia ad un protocollo, che è un accordo internazionale vincolante, soggetto a ratifica e collegato ad una convenzione.
- (5) Poiché solo gli Stati possono essere parti del Protocollo, l'Unione europea non può ratificarlo.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a ratificare il Protocollo, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione europea, per le parti di competenza dell'Unione europea a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE.
- (6 bis) Gli articoli da 1 a 4 del Protocollo contengono obblighi riguardanti la normativa dell'Unione relativa alla protezione delle vittime di reato. Tali disposizioni rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 82, paragrafo 2.

- (7) L'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE costituisce l'unica base giuridica su cui dovrebbe fondarsi la presente decisione. Il Protocollo prende in considerazione anche lo status in materia di soggiorno delle vittime del lavoro forzato od obbligatorio, nella misura in cui ciò è necessario per consentire a tali vittime di disporre di adeguati ed efficaci mezzi di ricorso (si veda, in particolare, l'articolo 4 del Protocollo). Tuttavia, tale finalità in relazione all'articolo 79 del TFUE è solo accessoria, mentre gli obiettivi di cui all'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE sono identificabili quali scopi e componenti preponderanti.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non è vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.
- (9) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e dalla direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, e partecipano pertanto all'adozione della presente decisione.
- (10) Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a ratificare il Protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale di cui agli articoli da 1 a 4 del medesimo. Le disposizioni del Protocollo che rientrano nella competenza conferita all'Unione diverse dalle disposizioni relative alla cooperazione giudiziaria in materia penale formeranno oggetto di una decisione adottata parallelamente alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare l Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, per le parti, contenute negli articoli da 1 a 4, che rientrano nella competenza conferita all'Unione europea dall'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE.

Articolo 2

Gli Stati membri sono chiamati ad adottare tutte le misure necessarie a depositare quanto prima, e preferibilmente entro il 31 dicembre 2016, i loro strumenti di ratifica del Protocollo presso il direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 4

[...]

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente